

**Accumulo temporaneo del letame e di
altri materiali palabili**

Articolo 10 – Accumulo temporaneo del letame e di altri materiali palabili in zone vulnerabili

1. L'accumulo temporaneo ai fini dell'utilizzazione agronomica è consentito esclusivamente per le seguenti tipologie di materiali:
 - a) letame;
 - b) ammendanti commerciali e correttivi ottenuti da materiali biologici conformemente al decreto legislativo n. 75 del 2010;
 - c) lettiere esauste provenienti da allevamenti avicunicoli, rientranti nella categoria degli assimilati ai letami;
 - d) substrato esausto derivante dalla coltivazione di funghi.

Procedure per creazione cumuli

1. L'accumulo deve avvenire sui terreni destinati all'utilizzazione agronomica o su superfici immediatamente adiacenti. La quantità di materiale accumulato deve essere proporzionata alle esigenze colturali e tale da consentire una gestione agronomicamente corretta, nel rispetto delle modalità operative indicate nel **paragrafo 1.1, lettera d)** dell'Allegato III, che prevede:
 - la realizzazione di cumuli su superfici idonee;
 - la distanza minima di 10 metri dai corsi d'acqua superficiali;
 - l'adozione di misure per evitare la dispersione di liquidi di sgrondo;
 - la copertura dei cumuli, ove necessario, per limitare l'azione delle precipitazioni.
- Il periodo di accumulo decorre dalla data del primo trasferimento in campo dei materiali.

Tempistiche di stoccaggio e accumulo zona vulnerabile ai nitrati

1. Per quanto riguarda il letame, l'accumulo in campo è ammesso solo dopo un periodo di stoccaggio in platea di almeno novanta giorni, al fine di garantirne una parziale maturazione e ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali.
2. L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è consentito per un periodo massimo di tre mesi. Tale limite può essere esteso a sei mesi esclusivamente per il letame bovino destinato a prati polifiti non avvicendati da almeno cinque anni (prati stabili). Per le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli, il periodo massimo di accumulo è fissato in nove mesi.

Tempistiche di stoccaggio e accumulo zona non vulnerabile ai nitrati

- Per il letame, l'accumulo in campo è ammesso solo dopo un periodo di stoccaggio in platea di almeno novanta giorni, al fine di garantirne una parziale maturazione e ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali
- L'accumulo temporaneo e' ammesso per un massimo di **sei mesi**, previa **platea di almeno 90 giorni** per il letame. Per le lettiere avicunicole, il limite è di **nove mesi**.

Estensione a 4 mesi in zone vulnerabili

1. Per i correttivi ottenuti da materiali biologici, il periodo di accumulo può essere esteso fino a quattro mesi, a condizione che siano rispettate le misure tecniche previste nel **paragrafo 1.1, lettera d)** dell'Allegato III, tra cui:
 - la predisposizione di superfici impermeabili o naturalmente protette ovvero (la copertura del cumulo che l'impermeabilizzazione del terreno devono essere realizzate con bentonite, in grado di garantire la formazione di un rivestimento continuo e uniforme, e di sigillare tutte le fessure e le discontinuità del cumulo)
 - la gestione del percolato;
 - il rispetto delle distanze minime da corpi idrici e abitazioni.

Procedure creazione cumuli temporanei zone vulnerabili

1. Non è consentito ripetere l'accumulo nello stesso punto del terreno nel corso della medesima annata agraria. Per evitare la dispersione nel suolo di eventuali liquidi di sgrondo, è necessario effettuare un drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e attenersi alle specifiche tecniche contenute nell'Allegato III.
2. L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla successiva distribuzione in campo, non è considerato stoccaggio ai sensi del presente regolamento. Esso rientra tra le normali pratiche agronomiche, purché siano rispettate le condizioni tecniche stabilite nel **paragrafo 1.1 dell'Allegato III**, volte a:
 - prevenire la dispersione di liquidi di sgrondo;
 - garantire una distanza minima dai corsi d'acqua superficiali;
 - assicurare la compatibilità ambientale dell'intervento.

Divieti relativi all'accumulo temporaneo di materiali palabili zone vulnerabili

- L'accumulo temporaneo di letame, digestato palabile e altri materiali destinati all'utilizzazione agronomica è vietato nelle seguenti situazioni:
 - ⌚ a) All'interno delle **zone di rispetto delle captazioni e derivazioni di acque destinate al consumo umano**, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b2) del presente regolamento, in conformità al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, parte III, allegato 5, che disciplina la tutela delle risorse idriche.
 - ⌚ b) A una distanza inferiore a **5 metri dalle scoline**, ovvero dai canali di scolo delle acque meteoriche o irrigue.
 - ⌚ c) A meno di **30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali**, quali fiumi, torrenti e canali naturali, e comunque in tutte le aree soggette a vincoli idraulici o idrogeologici previste dai **Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** adottati dalle Autorità di bacino distrettuali, che impongano specifici divieti di accumulo.

Divieti relativi all'accumulo temporaneo di materiali palabili

- ⌚ **d)** A una distanza inferiore a **40 metri**:
 - dalle sponde dei **laghi**;
 - dall'inizio dell'**arenile** per le acque **marino-costiere** e **di transizione**;
 - dalle **zone umide** riconosciute ai sensi della **Convenzione di Ramsar** del 2 febbraio 1971, ratificata con **legge 13 marzo 1976, n. 157**.
- ⌚ **e)** A meno di **50 metri** da **edifici ad uso abitativo o produttivo di proprietà di terzi**, salvo che tali edifici siano utilizzati dai soggetti che hanno messo a disposizione i terreni per lo spandimento.
- ⌚ **f)** A una distanza inferiore a **5 metri** da **strade statali, provinciali o comunali**, al fine di evitare rischi per la sicurezza stradale e la contaminazione delle acque di scolo.

Procedure formazione cumulo

- Il terreno del sito scelto per l'accumulo deve essere adeguatamente impermeabilizzato.
- E' obbligatorio coprire il cumulo con telo impermeabile o con altro materiale che garantisca l'impermeabilizzazione dello stesso. La copertura deve avvenire entro 48 ore dall'inizio della formazione del cumulo.
- Per il letame e la lettiera degli allevamenti avicunicoli la copertura puo riferirsi anche ai soli 2/3 dell'altezza.
- L'efficacia dell'impermeabilizzazione deve essere garantita per tutta la durata dell'accumulo, tale comunque da impedire emissioni odorigene e produzione di percolati.

Deroga alla copertura cumulo

La copertura del cumulo per il letame non è obbligatoria qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il terreno su cui viene posizionato il cumulo è naturalmente impermeabile (terreno argilloso) o è stato in qualche modo impermeabilizzato (ad es. deposizione di uno strato di argilla o di altro materiale impermeabile);
- 2) il cumulo presenta conformazione geometrica idonea a limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche e, quindi, la formazione di percolati e l'attivazione di processi fermentativi.

Prassi generale per la costituzione cumulo

In tutti i casi vanno adottate misure atte ad evitare la generazione di acque di percolazione così riassumibili:

- le dimensioni del cumulo devono essere tali da garantire una buona aerazione della massa;
- deve essere effettuato, prima della formazione del cumulo, il drenaggio completo del colaticcio al fine di non generare in campo liquidi di sgrondo;
- deve essere evitata l'infiltrazione di acque meteoriche. A tal fine è molto importante la geometria del cumulo;

-

Prassi

nel caso di cumuli realizzati su terreni in pendenza, occorrerà predisporre arginelli a monte dell'accumulo per evitare l'infiltrazione laterale di acque meteoriche.

N.B: cumuli opportunamente sagomati con sezione trapezoidale o, meglio, triangolare, favoriscono lo sgrondo rapido delle acque piovane e permettono di mantenere aerato e relativamente asciutto il materiale. I quantitativi limitati di acque di percolazione sono rapidamente assorbiti ed azzerati per evaporazione grazie all'innalzamento termico dovuto alle reazioni aerobiche di demolizione della sostanza organica-